

# REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

## CAPO VII

### COMITATO UNICO DI GARANZIA

#### **Art.147 – Finalità**

1. Il CUG, "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", è costituito ai sensi della legge 183/2010 e dell'Art. 69 dello Statuto di Ateneo. Esso sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi, di verifica e monitoraggio, e opera in collaborazione con il Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Promuove le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere per chi studia e lavora in ateneo, attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, anche a carattere culturale e formativo, utile a realizzare condizioni di parità di genere. Sviluppa pratiche lavorative e culture organizzative di qualità, tese a valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Università, attraverso linee d'azione finalizzate a:

a) attuare pari opportunità e rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette esistenti, garantendo al personale tutela, rispetto della dignità personale, assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e morale;

b) pianificare interventi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità e di un ambiente di lavoro caratterizzato da benessere organizzativo, favorendo il contrasto a forme di mobbing, la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, lo sviluppo di una cultura del rispetto.

2. Il CUG in materia di pari opportunità e di mobbing esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica.

3. Il CUG opera in stretto raccordo con il Rettore e il Direttore Generale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane, economiche e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione.

#### **Art. 148 - Composizione e nomina**

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un/a componente designato/a tra il personale tecnico amministrativo e docente da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. È prevista la presenza nel CUG di un/a rappresentante degli studenti e di un/a rappresentante di dottorandi, assegnisti e borsisti. La composizione deve assicurare per quanto possibile la pariteticità fra donne e uomini e, per quanto riguarda i/le rappresentanti dell'amministrazione, fra personale docente e

personale tecnico amministrativo, garantendo, nel caso di composizione dispari, una maggioranza alla componente meno rappresentata.

2. Il CUG è nominato con atto congiunto del Rettore e del Direttore Generale. La/Il Presidente del CUG è individuata/o nell'atto di nomina tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, esclusa la componente sindacale, e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che tutte le/i componenti, rappresentanti dell'amministrazione e rappresentanti sindacali, così come la/il Presidente, siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine e, pertanto, devono possedere:

a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali, motivazionali.

3. Al fine di accertare il possesso dei requisiti cui sopra, l'amministrazione fa riferimento ai curricula degli interessati. Con riguardo alla quota dei rappresentanti dell'amministrazione, i curricula potranno pervenire a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale. L'accertamento dei requisiti con valutazione dei curricula varrà anche per le rappresentanze sindacali.

4. La nomina a componente del CUG è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università. Qualora un/a componente venga eletto/a deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti.

5. L'amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del CUG.

6. I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

### **Art. 149 - Relazioni e regolamento interno**

1. Il CUG redige, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e al mobbing. La relazione terrà conto dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici e dagli organismi competenti dell'Ateneo.

2. Il funzionamento del CUG è disciplinato da apposito Regolamento.